

CITTÀ DI NICHELINO
(Città metropolitana di Torino)


Proposta n.
di

DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO
SEGRETERIA CC/GC

L'Istruttore
Nadia Salvalaggio



Il Presidente del Consiglio Comunale
Raffaele Riontino



per LA GIUNTA COMUNALE

per IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **MOZIONE RELATIVA A: "ADEGUAMENTO ALLE NORME NAZIONALI ISEE (DPCM 159/2013) DEL REGOLAMENTO CISA12 SULLA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ALLE SPESE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O AUTISMO, DELIBERATO IL 3 APRILE 2007"**

Vista la Mozione prot. n. 14290 relativa a: “Adeguamento alle norme nazionali ISEE (DPCM 159/2013) del Regolamento Cisa12 sulla partecipazione individuale alle spese di inserimento in strutture residenziali delle persone con disabilità intellettiva e/o autismo, deliberato il 3 aprile 2007”, presentata per la discussione in Consiglio Comunale;

Richiamato il vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune, in particolare l'art. 80;

Richiamato il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE

La discussione della Mozione prot. n. 14290 relativa a: “Adeguamento alle norme nazionali ISEE (DPCM 159/2013) del Regolamento Cisa12 sulla partecipazione individuale alle spese di inserimento in strutture residenziali delle persone con disabilità intellettiva e/o autismo, deliberato il 3 aprile 2007”, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

CONSIGLIO COMUNALE DI NICHELINO

Nichelino, 11 aprile 2022

MOZIONE

Oggetto: **ADEGUAMENTO ALLE NORME NAZIONALI ISEE (DPCM 159/2013) DEL REGOLAMENTO CISA12 SULLA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ALLE SPESE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E/O AUTISMO, DELIBERATO IL 3 APRILE 2007**

PREMESSO CHE

- dal 1° gennaio 2015 è in vigore il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

- L'ISEE costituisce la prova dei mezzi di cui dispone la persona per accedere alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate e, nel contempo, serve anche per determinare la partecipazione al costo dei servizi;

- l'art. 2, punto 1) del citato DPCM 159/2013 stabilisce che: *«La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce **livello essenziale delle prestazioni**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione»*, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali/consortili devono considerare vincolanti le sue prescrizioni.

- con la legge n. 89 del 26 maggio 2016 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 42/2016), **l'ISEE è stato modificato** in recepimento delle sentenze 838, 841 e 842/2016 del Consiglio di Stato, su ricorsi giudiziari promossi anche dall'associazione Utim, prevedendo tra le altre disposizioni, l'esclusione dal reddito disponibile *«dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità»* (art. 2-sexies, punto 1, allegato alla legge 89/2016).

Tale norma doveva essere recepita dagli Enti gestori (Comuni, Consorzi socio-assistenziali, ecc.), entro il 28 giugno 2016 (art. 2-sexies, punto 3, allegato alla legge 89/2016).

RILEVATO ALTRESI' CHE

- Il 15 gennaio 2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la DGR, Deliberazione della Giunta Regionale, 12 gennaio 2015, n. 10-881 *“Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159”*, per la gestione transitoria del nuovo Isee sul territorio piemontese.

- In data 26 gennaio 2018 la Regione ha prorogato "sine die" la gestione transitoria con Dgr 16-6411 (*“Proroga della Dgr 10-881 del 12/01/2015 in materia di linee guida per l'applicazione della normativa Isee di cui al Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159”*).

- Il reiterato rinvio dell'adozione di adeguate linee guida al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio piemontese del sopra citato decreto 159/2013, non può essere motivo per gli Enti gestori [Cisa12] per non recepire e applicare correttamente le norme

sull'ISEE, così come previsto dal DPCM 159/2013, modificato dalla legge 89/2016 (entro il 28 giugno 2016!).

- In data 15 giugno 2021 l'Assessore regionale alle politiche sociali Chiara Caucino, rispondendo all'interrogazione n. 772 "Adozione di un provvedimento definitivo per l'applicazione di soglie ISEE uniformi sull'intero territorio regionale", ha dichiarato che: «*la Regione non è competente a dare indicazioni sull'applicazione dell'ISEE essendo gli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate [Cisa12, ndr.] tenuti ad adeguarsi alle disposizioni normative in materia*».
- L'obbligo sopra citato di applicare le regole nazionali da parte degli Enti gestori [Cisa12] è altresì supportato da molteplici interventi della magistratura.
A titolo di esempio:
 - a. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 316/2021 (sulla inderogabilità della disciplina ISEE);
 - b. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 7850/2020 (annullamento del regolamento del Comune di Parma);
 - c. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1458/2019 (annullamento di regolamento del Comune di Milano);
 - d. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 6371/2018 (annullamento delibera di un Comune della provincia di Brescia);
 - e. Tar Veneto, sentenza n. 303/2019 (illegittimità del Regolamento del Comune di Venezia);
 - f. Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 01631/2016 (annullamento del regolamento del Comune di Merlinò - Lodi);

VISTO CHE

- Il Cisa 12 per il calcolo della compartecipazione da parte dell'utente (cosiddetta quota alberghiera, non coperta dalla quota sanitaria) a tutt'oggi fa riferimento al "**Regolamento dei servizi per persone disabili e partecipazione individuale alle spese di inserimento in strutture residenziali**" deliberato il 3 aprile 2007 e pertanto non ancora adeguato (entro il 28 giugno 2016!) alla normativa nazionale ISEE vigente;
- peraltro, come anche indicato nel "**Regolamento**" Cisa12 succitato: "Eventuali future modificazioni di legge (...) in contrasto con il presente Regolamento dovranno essere recepite e conseguentemente modificare il Regolamento".

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, IL CONSIGLIO COMUNALE DI NICHELINO,

TENENDO PRESENTE CHE:

- I. rientrano tra le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità intellettiva e/o autismo gli interventi «(...) 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio (...)» (cfr. art. 1, Dpcm. 159/2013);

- II. la quota di compartecipazione, a carico dell'utente, al costo della prestazione deve essere quantificata in base al solo DPCM 159/2013 e s.m.i. (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 316/2021);
- III. *«l'ISEE resta, dunque, l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune [Cisa12, ndr] di creare criteri avulsi all'ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva»* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 6371/2018);
- IV. il DPCM 159/2013 prevede per le Regioni e i Comuni la possibilità di introdurre *“ulteriori criteri di selezione”*, che però non possono modificare i criteri già definiti dalla normativa stessa (per es. indennità di accompagnamento e pensione di invalidità, oppure conteggio della proprietà immobiliare, ecc.). Criteri ulteriori, diversi dall'ISEE possono essere stabiliti dalla Regione, ma a scopo migliorativo ed estensivo delle agevolazioni con cui viene soddisfatto il bisogno assistenziale (cfr. Sent Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1458/2019);
- V. Gli Enti gestori [Cisa12] non hanno la facoltà di prevedere criteri *«“paralleli” o “alternativi” all'ISEE»*, avendo essi unicamente *«la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l'ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni»* (cfr. Tar Lombardia, sentenza n. 016131/2016);
- VI. ai beneficiari delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria va richiesto, attraverso i loro tutori/Amministratori di sostegno, l'Isee socio-sanitario con riferimento al nucleo familiare ristretto, pertanto composto dal beneficiario più eventuali coniuge e figli. Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità (cfr. art. 6, c.2, Dpcm 159/2013);
- VII. *«la compartecipazione al costo della retta di degenza deve essere contenuta entro il limite massimo del valore dell'ISEE del soggetto interessato»* (cfr. Tar Lombardia, sentenza n. 688/2017);
- VIII. non vanno conteggiate nell'ISEE la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, né è legittimo incamerare detti sussidi (cfr. Tar Veneto, sentenza n. 303/2019);
- IX. in caso di ISEE nullo, deve essere prevista la gratuità dei servizi socio-sanitari (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 7850/2020);

**IMPEGNA IL SINDACO DI NICHELINO,
ANCORCHE' PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL CISA12**

ad aggiornare con urgenza il *Regolamento* del 3 aprile 2007 di cui all'oggetto, finalmente recependo – com'è d'obbligo - la normativa vigente sull'ISEE per le sezioni concernenti i punti 15 ("*Determinazione del pagamento della quota non sanitaria delle strutture residenziali*") e 16 ("*Contributo per la partecipazione ai soggiorni nei servizi semiresidenziali*").